Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 237

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TERUZZI Raffaele fu Enrico e di Rossi Eleonora da Travo (Piacenza), classe 1916, caporal maggiore, partigiano combattente. — Valoroso combattente organizzava ed alla testa di alcuni compagni, effettuava un arditissimo colpo di mano nell'interno dell'Arsenale di Piacenza, saldamente presidiato dal nemico e dopo aver di sorpresa ridotto all'impotenza due guardie, riusciva indisturbatamente a portare fuori un autocarro carico di armi e munizioni. — Piacenza, 4 novembre 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 238

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VALENZANO Pierino da Castagnole Monferrato (Asti), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dall'inizio partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi sempre per entusiasmo ed ardimento notevoli, tanto da acquistare notevole ascendente sui suoi compagni, che trascinava dietro di sè con la forza dell'esempio e con l'ardore delle sue parole. Nel corso di uno scontro con il nemico, portatosi in avanti per meglio combatterlo con il fuoco della sua arma, noncurante di una prima e poi di una seconda ferita, persisteva nella lotta, finchè una raffica avversaria non lo abbatteva al suolo. Magnifica figura di combattente e di partigiano. — Firenze, 8 settembre 1943-15 agosto 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 227

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BAIOCCHI Enzo di Primo e di Garazzoni Giuseppina da M. Baroccio, classe 1922 partigiano combattente. — Comandante di distaccamento si segnalava per le sue doti di animatore e di organizzatore dando ripetute prove di ardimento e sprezzo del pericolo. In una particolare circostanza, mentre il nemico avanzava verso le posizioni occupate dalle sue formazioni, di sua iniziativa lo attaccava sul fianco procurandogli notevoli perdite e costringendolo a ripiegare lasciando sul posto bottino e prigionieri. Ferito nel corso dell'azione persisteva nella lotta fino alla fine, confermando ancora una volta le sue belle qualità di combattente e di comandante. — Zona di Pesaro, 1° dicembre 1943-26 agosto 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 229

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAMPANA Felino di Pasquino e di Squarzola Ermelinda da Porotto (Ferrara), classe 1898, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso e tenace combattente per la liberazione nazionale sempre seppe adempiere con intelligenza e scrupolosa onestà ai vari e delicati incarichi affidatigli. Catturato in seguito a rastrellamento dalla polizia repubblichina e orrendamente torturato, cadeva sotto i colpi degli aguzzini portando nella tomba il segreto che invano la bestiale ferocia dei sicari, aveva tentato strappargli. — Codigoro (Ferrara), 29 dicembre 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 267

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DEL DUCA Giulio fu Cesare e fu Doviziani Anacleta da Civitavecchia, classe 1915, partigiano combattente. — Comandante delle locali formazioni gappiste in ogni circostanza dava prova di ardimento, slancio e coraggio personale. Nel corso delle operazioni tendenti alla liberazione della località Vaiano, per quanto fosse venuto a conoscenza che quivi era perita tutta la sua famiglia in seguito ad incursione aerea, egli, soffocando nel cuore l'immenso suo strazio, proseguiva con ancora maggiore decisione nella lotta contro il nemico fino al raggiungimento del suo successo. Bellissima figura di patriota e di combattente. — Agro di Civitavecchia, settembre 1943-giugno 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 209

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MASCELLO Giuseppe di Antonio e di Morello Angela da Vernole (Lecce), classe 1904 maresciallo maggiore ftr., partigiano combattente. — Distintosi fin dall'inizio della guerra di liberazione per l'abilità, l'intelligenza ed il coraggio con cui assolveva a delicati e rischiosi compiti di organizzazione e di controspionaggio la sua attività lo portava ben presto ad essere arrestato dalla polizia avversaria, la quale tuttavia, benchè lo sottoponesse ad ogni genere di violenze fisiche e morali, non riusciva a strappargli alcuna confessione. Scarcerato dopo vari mesi di dura detenzione. raggiungeva immediatamente una divisione partigiana dislocata in montagna, militando nelle sue file fino alla liberazione e mettendo in luce in più di una occasione le sue doti di valore e di fede. Durante un rastrellamento condotto da ingenti forze nemiche, si assumeva volontariamente l'incarico di condurre in salvo una colonna di feriti, di ammalati e di civili sfuggiti alle mani dei tedeschi e inabili al combattimento Con una esigua male armata scorta di partigiani, riusciva a passare in mezzo alle linee nemiche, sorreggendo i deboli e soccorrendo con ogni mezzo i feriti esausti, guidando la marcia attraverso luoghi impervii e battuti dal fuoco sempre più ravvicinato del nemico, dopo oltre ventiquattro ore di cammino estenuante, la colonna finiva con l'aver ragione delle insidie dell'avversario e col raggiungere felicemente la meta assegnata dal Comando. — Marmora-Chiappera, 24, 28 agosto 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 269

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GALLETTO Giovanni fu Antonio e di Cunilando Lorenzina da Torino, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Incurante del pericolo attaccava arditamente un gruppo avversario asserragliatosi al piano terreno di una casa e per quanto ferito gravemente, incitava con la parola i compagni a persistere nella lotta. Catturato nel corso di un'altra azione e sottoposto ad inumane sevizie, piuttosto che tradire la causa preferiva affrontare impavido e sereno il plotone di esecuzione. Bellissima figura di combattente e di volontario della Libertà. — Canavese, settembre 1943-Bussoleno, 5 aprile 1945.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n 3 Presidenza foglio n. 211

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NAPOLETANO Carmine di Giovanni e di Ruggiero Maria da Tufara (Campobasso), classe 1892, partigiano combattente. — Commissario di una formazione partigiana, organizzatore ed animatore infaticabile di gruppi armati. alla testa di questi attaccava soverchianti forze tedesche costringendole a ripiegare con notevoli perdite. — Casella-Garzano-Monte Virgo, 9 settembre 1943-7 ottobre 1943.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n 3 Presidenza, foglio n. 230

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ZVAB Federico fu Giovanni e fu Giovanna Ziberna da Casigliano (Trieste), classe 1908, partigiano combattente. — Vecchio antifascista, nei giorni della insurrezione a Napoli, alla testa di alcuni gruppi di ardimentosi, era di bellissimo esempio ai suoi dipendenti, per spirito di iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento notevoli. — Napoli, 28, 30 settembre-1° ottobre 1943.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 228

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTOLETTI Serio di Guerrino e di Sandrini Ida da Traversetolo (Parma), classe 1923, partigiano combattente. — Partigiano valoroso ed audace, nel corso di un combattimento, benchè ferito, persisteva nella lotta, finchè nuovamente colpito, doveva suo malgrado essere trasportato indietro dai compagni ammirati. Bellissimo esempio di combattente audace e generoso. — Traversetolo, 30 marzo 1945.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 268

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GAI Vincenzo di Francesco e di Martini Carolina da Torino, classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da alti sentimenti patriottici, dopo essersi segnalato in ripetute azioni per slancio ed ardimento notevoli cadeva in una imboscata. Catturato e sottoposto a dure sevizie, nulla di compromettente usciva dal suo labbro; offertagli salva la vita purchè fosse passato nelle file nemiche sdegnosamente rifiutava il baratto, e con il sereno coraggio dei forti affrontava fieramente il plotone di esecuzione. Bella figura di volontario e di combattente della Libertà. — Zona di Brà Canale, luglio 1944-26 novembre 1944.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 270

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MARIGA Giovanni fu Antonio e di Berletta Carolina da Padova, classe 1899, partigiano combattente. — Valoroso patriota ripetutamente attraversava la linea per missioni di collegamento, dimostrando sempre abilità e coraggio notevoli. Nel corso di un conflitto in città con militari germanici, operava con la massima decisione infliggendo gravi perdite al nemico e mettendolo in fuga, dopo di che, portatosi alla sede degli alloggiamenti del presidio locale, ne intimava con successo la resa, dando prova nella circostanza di grande ardimento e decisione e di sereno sprezzo del pericolo. — Z. O. dicembre 1944-25 agosto 1945.

Decreto 24 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 210

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MONTALTI Eraldo di Gaspare e di Castelli Psiche da Roma, classe 1916, sergente maggiore ftr., partigiano combattente. — Dislocato col suo reggimento nell'isola di Eubea (Grecia), subito dopo l'armistizio cooperava all'organizzazione del movimento di resistenza al tedesco, iniziando con un gruppo di soldati italiani, decisi a non arrendersi, la lotta di liberazione a fianco dei guerriglieri greci. Durante un combattimento contro reparti corazzati tedeschi, al comando di un reparto misto di italiani e di greci ostacolava validamente l'avanzata di una colonna che tendeva ad aggirare le posizioni tenute dai partigiani, consentendo al grosso delle formazioni di ripiegare in salvo su posizioni di sicurezza. Giunto il momento anche per il suo reparto di ritirarsi, contrattaccava vigorosamente, riuscendo a catturare alcuni prigionieri con i quali intraprendeva a sua volta, portandolo felicemente a termine, il previsto ripiegamento. — Psacua-Eubea, 14 settembre 1943.

(3598)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. 1712.

Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799, terza serie;
Visto il regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175;
Veduto il regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato col regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510, è sostituito dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia

CAPITOLO PRIMO

Dell'amministrazione

Art. 1.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto come segue:

un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

tre consiglieri di diritto, nelle persone del Preside della Facoltà di agraria dell'Università di Perugia, del Capo dell'Ispettorato agrario provinciale e del Direttore amministrativo dell'Università di Perugia;

tre consiglieri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e scelti fra persone che, per particolare competenza in materia agraria, diano affidamento di compiere con capacità le funzioni loro affidate.

Il presidente designa, scegliendolo fra i consiglieri non di diritto, il vice presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o temporanea assenza, o nel caso di vacanza dell'ufficio di presidente, ne disimpegna le funzioni. Tale designazione è soggetta all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il direttore amministrativo della Fondazione ha le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 2.

Il presidente ed i componenti del Consiglio, di nomina ministeriale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora durante il triennio alcuno dei consiglieri di nomina ministeriale venga a cessare o per dimissioni o per altra causa, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla sua sostituzione.

I consiglieri di nuova nomina durano in carica il tempo in cui sarebbero rimasti in carica i componenti sostituiti.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi, a mezzo di avviso contenente la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione può essere fatta anche per telegrafo.

Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche a seguito di richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

Le deliberazioni non sono valide se non prese con l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario, letti ed approvati nell'adunanza successiva e trascritti nell'apposito libro, firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Art. 4.

I consiglieri che per tre o più volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla sostituzione con le norme di cui al precedente art. 1.

Sotto pena di nullità della deliberazione, i consiglieri non possono partecipare a delibere su argomenti che li riguardino personalmente o che riguardino i loro parenti ed affini fino al 4° grado, o società, od enti di cui siano amministratori.

Quando il Consiglio debba trattare argomenti riguardanti il direttore amministrativo, questi non può partecipare alla riunione. In tal caso le funzioni di segretario verranno affidate ad un consigliere.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione:

a) ne dirige l'amministrazione secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti;

b) stipula i contratti;

c) coordina il funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici e ne vigila l'andamento;

d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne segue le deliberazioni;

e) dispone il piano annuale delle spese di ordinaria amministrazione e quelle per opere di miglioramento fondiario nonchè il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

f) delibera su qualsiasi spesa, comprese quelle di opere di miglioramento fondiario, non eccedenti le L. 500.000 (cinquecentomila);

g) quando motivi di urgenza lo richiedano può prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla ratifica di questo nella successiva seduta.

Le deliberazioni adottate dal presidente vengono trascritte in apposito verbale e firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei casi in cui è richiesta a norma del successivo art. 7 e salvo quanto è riservato al presidente dall'art. 5, delibera:

a) sui rapporti con la Università degli studi di Perugia per la sua Facoltà di agraria;

b) sulla conservazione della Chiesa di San Pietro dichiarata monumento nazionale, dell'Archivio storico, della Biblioteca monastica e dell'ex convento dei PP. BB. Cassinensi di Perugia per la sua parte monumentale;

c) sui provvedimenti riguardanti la gestione del patrimonio;

d) sui provvedimenti riguardanti la conservazione, l'alienazione e la trasformazione del patrimonio, l'affrancazione dei canoni e censi attivi e passivi, la cancellazione o riduzione dei crediti, le liti attive e passive;

e) sull'assunzione e licenziamento delle famiglie coloniche;

f) sulle assicurazioni facoltative;

g) sulla nomina, la carriera o il licenziamento del personale impiegatizio; le delibere concernenti personale sono adottate in conformità alle disposizioni contenute sul regolamento organico contemplato dal successivo art. 15;

h) sui rendiconti annuali e sulla determinazione del reddito disponibile ai sensi del successivo art. 13;

i) in genere su qualsiasi argomento interessante l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente e non attribuito ad altro organo previsto dal presente statuto.

Art. 7.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione:

a) i rendiconti annuali;

b) le convenzioni che regolano i rapporti con la Università degli studi di Perugia per la sua Facoltà di agraria;

c) gli atti per la conservazione della Chiesa di San Pietro e degli altri beni soggetti a vincolo della Direzione generale antichità e belle arti;

d) tutti i provvedimenti che riducono o vincolano il patrimonio, come la vendita di immobili, la accensione di ipoteche, la cancellazione o riduzione di crediti, l'affrancazione dei canoni e censi;

e) le deliberazioni di stare in giudizio, salvo che non si tratti di denuncia di nuove opere e di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto o di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;

f) i programmi di miglioramento fondiario quando non siano attuabili con i mezzi ordinari di bilancio;

g) qualunque regolamento di amministrazione;

h) la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 8.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvede un Collegio sindacale composto di tre membri, nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione e designati rispettivamente:

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero della pubblica istruzione;

uno dal Prefetto di Perugia, e scelto fra i funzionari amministrativi o di ragioneria della Prefettura.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni in analogia alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono fare inserire a verbale le osservazioni che ritengono opportune.

Per l'esercizio della vigilanza loro affidata i sindaci possono chiedere al Consiglio ed agli Uffici, tutti gli elementi che a tal fine ritengono necessari.

Art. 10.

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Entro il mese di marzo il presidente predispone il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente che, accompagnato dalla relazione dei sindaci, viene sottoposto all'esame del Consiglio e non oltre il 30 giugno, trasmesso al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato dal presidente, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, altresì, l'entità delle somme da affidare ai dirigenti di servizio ai quali è affidata la gestione dei fondi, e che sono tenuti a renderne conto.

Art. 12.

Al presidente del Consiglio di amministrazione ed ai sindaci è attribuito un compenso da stabilirsi con determinazione del Ministero della pubblica istruzione di intesa con il Ministero del tesoro.

Ai componenti del Consiglio spetta per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza in misura non superiore a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

In caso di missioni fuori sede, i componenti del Consiglio e del Collegio sindacale hanno diritto alle indennità di missione del loro grado gerarchico, se appartenenti alla Amministrazione statale, a quelle del grado quinto se estranei a detta Amministrazione.

CAPITOLO SECONDO

Dei rapporti con l'Università degli studi di Perugia

Art. 13.

Il contributo annuo ordinario della Fondazione alla Università degli studi di Perugia per la sua Facoltà di agraria, a norma dell'art. 3 del regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175, è di L. 4.000.000 (quattro milioni) e verrà corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate. La misura di tale contributo può essere riveduta ogni due anni.

L'eventuale eccedenza di reddito netto, risultante dopo la attuazione del disposto del succitato art. 3 del regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175, viene così ripartito:

il 20 % a favore della Università degli studi di Perugia per la sua Facoltà di agraria;

l'80 % a favore della Fondazione per il miglioramento delle sue aziende agrarie ed il progresso della tecnica agricola secondo i fini costituzionali.

Art. 14.

Oltre ai contributi di cui al precedente articolo, l'Università degli studi di Perugia, per la sua Facoltà di agraria, avrà l'uso a scopo didattico, scientifico ed amministrativo, dei seguenti immobili:

a) dei locali del fabbricato centrale della Fondazione in Perugia già costituenti la ex-Abbazia dei PP. BB. Cassinensi e attualmente goduti in uso;

b) dei campi, orti e giardini facenti parte dei beni della Fondazione, che d'accordo fra questa e l'Università degli studi di Perugia, saranno riconosciuti necessari per gli scopi didattici e scientifici per la Facoltà di agraria;

c) dei locali del fabbricato della Rocca di Casalina, destinati a convitto per studenti della Facoltà di agraria e che soggiornano temporaneamente a Casalina a scopo di perfezionamento.

Le spese di manutenzione ordinaria dei beni dati, come sopra, in uso alla Università degli studi di Perugia e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi, sono a carico della Università, e, qualora questa non vi provvedesse, la Fondazione agraria ha facoltà di eseguirle detraendone la spesa dal contributo di cui al precedente art. 13.

L'Università non potrà affittare o subconcedere a qualsiasi titolo ed apportare qualsiasi modificazione ai beni ottenuti in uso senza preventivo consenso della Fondazione.

A Casalina, l'Università potrà anche svolgere corsi di aggiornamento, di specializzazione e simili, previo accordo con la Fondazione.

CAPITOLO TERZO

Del personale

Art. 15.

Con regolamento che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali della Fondazione medesima.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
ROSSI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1713.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « F. Martini » di Montecatini Terme (Pistoia).

N. 1713. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « F Martini » di Montecatini Terme (Pistoia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1714.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di Biella (Vercelli).

N. 1714. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di Biella (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1957, n. 444.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini predetti in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, già prorogato di sei mesi con il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito in legge 17 febbraio 1957, n. 22, è prorogato al 30 giugno 1958.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, appositi atti di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.

La revisione prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato dall'art 1 del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, sarà effettuata anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Art. 2.

Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento.

Art. 3.

All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, corrispondente al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57 concernente i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La somma di cui al precedente articolo sarà ripartita fra le quattro Società di preminente interesse nazionale ed i relativi importi saranno indicati negli atti di proroga di cui all'art. 1.

Detti importi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, verranno corrisposti in dodici rate mensili posticipate a decorrere dal 1° luglio 1957.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1957.

Revoca di provvedimento concernente il riconoscimento della qualifica di profugo d'Africa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il provvedimento in data 14 gennaio 1953, n. 20618 di repertorio, del Ministero dell'Africa Italiana, con il quale era riconosciuta al sig. Pescetelli Sergio di Alessandro, nato a Roma il 4 novembre 1904, la qualifica di profugo d'Africa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, che detta le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visto l'art. 2 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che trasferisce le attribuzioni del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alla competenza delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, che detta le norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Considerato che da nuovi accertamenti esperiti è emerso che il sig. Pescetelli Sergio di Alessandro è definitivamente rimpatriato dall'Africa orientale l'8 marzo 1939, cioè oltre un anno prima dello scoppio delle ostilità;

Ritenuto che nei confronti del suddetto Pescetelli Sergio non ricorrono le condizioni stabilite dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana n. 20618 di repertorio, emesso in data 14 gennaio 1953, con il quale era riconosciuta al sig. Pescetelli Sergio di Alessandro, nato a Roma il 4 novembre 1904, la qualifica di profugo d'Africa, è revocato.

Il direttore generale dell'Assistenza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1957

Il Ministro: TAMBRONI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1957.

Attribuzione per l'anno 1956 alla Regione sarda della quota del 75 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire per l'anno 1956 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1956, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 75 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'isola, decurtato della quota dell'11 % riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto già iscritta per lire 1.450.000.000 al capitolo 337-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57, sarà fronteggiata per l'ulteriore somma occorrente mediante riduzione del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 ai sensi dell'art. 22 della legge 19 luglio 1956, n. 750, che approva lo stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1957
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 137

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1957.

Regime daziario, in vigore dal 1° maggio 1957, per i prodotti siderurgici di acciai legati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione, in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956 e 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della suddetta Nomenclatura doganale comune;

Vista la decisione, in data 29 aprile 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 1° maggio 1953 l'istituzione del mercato comune dell'acciaio;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955; 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955; 3 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956; 28 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1956 e 16 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957;

Vista la decisione, in data 8 maggio 1957, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che, per gli acciai speciali importati dagli altri Paesi membri della Comunità, autorizza il Governo italiano ad applicare, con effetto dal 1° maggio 1957 ed in conformità con quanto è previsto dal paragrafo 30 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, dazi non superiori al limite del 30 % dei dazi del Protocollo di Annecy, lasciando inalterati i dazi già applicati in misura uguale o inferiore a tale limite;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio 1957 i dazi sui prodotti siderurgici previsti nel decreto Ministeriale 3 dicembre 1955, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi, sono prorogati ad eccezione di quelli concernenti i prodotti siderurgici di seguito elencati, per cui, dalla stessa data, si applicano i dazi nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73,15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi:	
	B. Acciai legati:	
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	b. Larghi piatti:	
	1. di acciai da costruzione:	
	bb. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno	6
	superiore a 1,6 %	6
	3. di acciai inossidabili	6
	IV. Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1. vergella o bordione:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno	6,60
	cc. di acciai inossidabili	6,30

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	2. barre piene:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno . . .	6,60
	cc. di acciai inossidabili .	6,30
	3. barre forate per la perforazione delle mine:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno . .	6,60
	cc. di acciai inossidabili . . .	6,30
	4. profilati:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno	6,60
	cc. di acciai inossidabili . . .	6,30
	V. Nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati:	
	1. di acciai da costruzione:	
	bb. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno	6,60
	superiore a 1,6 %	6,60
	3. di acciai inossidabili	6,60
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
	VI. Lamiere:	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo, non decapate:	
	~~*aa.* di acciai da costruzione:~~	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno .	6,90
	superiore a 1,6 %	6,30
	bb. di acciai rapidi	5,40
	cc. di acciai inossidabili	6,30
	2. semplicemente laminate a caldo e decapate:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	12. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno . . .	6,90
	superiore a 1,6 %	6,30
	cc. di acciai inossidabili	6,30
	3. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	bb. inferiore a mm. 3:	
	11. di acciai da costruzione:	
	112. altri, contenenti nichelio nella misura:	
	di 1,6 % o meno	6,90
	superiore a 1,6 %	6,30
	13. di acciai inossidabili	6,30
	4. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	Dazio delle greggie secondo la specie
	5. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare	Dazio delle lamiere tagliate in forma quadrata o rettangolare secondo la specie

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1957
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 103. — BENNATI

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1957.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Compagnia anonima d'assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore e ad alcune opzioni di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dell'assicurato;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore, e alle seguenti opzioni a scadenza presentati dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 52-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita;

Tariffa 53-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Opzione relativa alla conversione di capitali pagabili in caso di vita a scadenza in rendita vitalizia esigibile in rate semestrali;

Opzione relativa alla trasformazione di capitali esigibili a scadenza in caso di vita in capitali differiti con contrassicurazione.

Roma, addì 17 giugno 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 13045 in data 8 giugno 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Ederli Edilio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione degli industriali della provincia di Macerata, con il cav. Gentili Romeo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Gentili Romeo, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata, in sostituzione del geom. Ederli Edilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: GUI

(3848)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Asti n. 2190 in data 13 giugno 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Valle Augusto, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera sindacale provinciale (U.I.L.) di Asti con il sig. Parenti Elio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Parenti Elio, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Asti, in sostituzione del sig. Valle Augusto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1957

Il Ministro: GUI

(3889)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1957, è stato rigettato il ricorso straordinario 1° agosto 1956 proposto, a' sensi dell'art. 16, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n 1054, dall'ex ufficiale giudiziario Ruggeri Sebastiano, il quale aveva chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) decreto Ministeriale 18 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1956, con il quale il medesimo Ruggeri è stato trasferito a suo tempo, d'ufficio, dalla Pretura di Milazzo a quella di Piana degli Albanesi;

b) decreto Ministeriale 12 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1956, con il quale esso Ruggeri è stato dichiarato dimissionario, d'ufficio, a' sensi dell'art. 23 ultimo comma legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

(3896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) di un mutuo di L. 2.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3902)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania) di un mutuo di L. 7.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3906)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licodia Eubea (Catania) di un mutuo di L. 680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3908)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania) di un mutuo di L. 3.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3914)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fulgor », con sede in San Vincenzo Valle Roveto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1957, l'avv. Vincenzo Petrella è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fulgor », con sede in San Vincenzo Valle Roveto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del Codice civile.

(3774)

Rettifica al decreto 12 giugno 1956 riguardante lo scioglimento della Società cooperativa agricola « Calcagni Davide », con sede in Campagnano di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1957, si rettifica il precedente provvedimento 12 giugno 1956, soltanto nella parte che riguarda la sede della Società cooperativa agricola « Calcagni Davide », che è Campagnano di Roma, anzichè Campagnatico.

(3778)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 giugno 1957, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita con atto 13 maggio 1949, per notaio Ordini Achille, ed è stato nominato commissario il rag. Sabatino Saccocci.

(3798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1954, 26 ottobre 1955 e 24 agosto 1956, nella zona di Cadelboscosopra, località Traghettino (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 120, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1953, 6 agosto 1954, 25 ottobre 1955 e 23 agosto 1956, nella zona di Brescello (Reggio Emilia), della estensione di ettari 580, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1953, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 luglio 1953, 28 luglio 1954, 18 ottobre 1955 e 21 agosto 1956, nella zona di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella, dell'estensione di ettari 1.300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1953, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1958.

(3761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di San Sebastiano al Vesuvio.

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1957, n. 5, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata al foglio n. 7, partita n. 705, particella n. 140, del catasto di San Sebastiano a Vesuvio (Napoli), dell'estensione di metri quadri 14840, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica di Somma e Vesuvio (Napoli).

(3835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), di complessivi ettari 68.64.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 687 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta RIZZUTO Pietro Fedele fu Fedele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 834.773,60 (lire ottocentotrentaquattromilasettecentosettantatre e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 29 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1: ha. 68.20.30
Art. 2 - corpo 1°: ha. 0.37.60
Art. 2 corpo 2°: ha. 5.47.30
Art. 2 - corpo 3°: ha. 0.11.60
Art. 2 - corpo 4°: ha. 49.24.20
Art. 2 - corpo 5°: ha. 0.01.00
Art. 2. - corpo 6°: ha. 0.36.00
Art. 2. - corpo 7°: ha. 12.62.60

Allegato:

foglio 15, particella 43, pascolo, ha. 0.37.60
foglio 15, particella 40, pascolo, ha. 1.57.00; foglio 15, particella 41, seminativo irriguo, ha. 3.89.30
foglio 15, particella 42, fabbricato rurale, ha. 0.01.00
Totale 2° corpo: ha. 5.47.30
foglio 15, particella 36, pascolo, ha. 0.11.60
foglio 17, particella 1, pascolo, ha. 9.17.60
foglio 17, particella 2, seminativo irriguo, ha. 18.06.00
foglio 17, particella 3, bosco ceduo, ha. 22.00.60
Totale 4° corpo: ha. 49.24.20
foglio 17, particella 11, prato irriguo, ha. 0.01.00
foglio 17, particella 12, prato irriguo, ha. 0.36.00
foglio 17, particella 13, seminativo, ha. 1.58.00
foglio 17, particella 14, pascolo, ha. 10.18.30
foglio 17, particella 15, bosco ceduo, ha. 0.86.30
Totale 7° corpo: ha. 12.62.60

Riepilogo generale:

1° corpo: ha. 0.37.60
2° corpo: ha. 5.47.30
3° corpo: ha. 0.11.60
4° corpo: ha. 49.24.20
5° corpo: ha. 0.01.00
6° corpo: ha. 0.36.00
7° corpo: ha. 12.62.60
in complesso: ha. 68.20.30

Corrige:

Premessa ed art. 1: ha. 68.64.70
Art. 2 corpo 1°: ha. 0.38.60
Art. 2 corpo 2°: ha. 5.44.30
Art. 2 corpo 3°: ha. 0.14.20
Art. 2 corpo 4°: ha. 49.63.40
Art. 2 corpo 5°: ha. 0.01.10
Art. 2 - corpo 6°: ha. 0.37.00
Art. 2 corpo 7°: ha. 12.66.10

Allegato:

foglio 30, particella 43, pascolo I, ha. 0.38.60, reddito dominicale L. 23,16
foglio 30, particella 40, seminativo irriguo III, ha. 5.42.50, reddito dominicale L. 1139,25
foglio 30, particella 42, fabbricato rurale, ha. 0.01.80
Totale 2° corpo: ha. 5.44.30
foglio 30, particella 36, pascolo I, ha. 0.14.20, reddito dominicale L. 8,52
foglio 33, particella 1, seminativo irriguo III, ha. 9.24.50, reddito dominicale L. 1941,45
foglio 33, particella 2, pascolo I, ha. 18.17.20, reddito dominicale L. 1090,32
foglio 33, particella 3, bosco ceduo III, ha. 22.21.70, reddito dominicale L. 466,56
Totale 4° corpo: ha. 49.63.40
foglio 33, particella 11, pascolo I, ha. 0.01.10, reddito dominicale L. 0,66
foglio 33, particella 12, pascolo I, ha. 0.37.00, reddito dominicale L. 22,20
foglio 33, particella 13, seminativo irriguo III, ha. 1.60.30, reddito dominicale L. 336,63
foglio 33, particella 14, pascolo I, ha. 10.17.80, reddito dominicale L. 610,68
foglio 33, particella 15, bosco ceduo III, ha. 0.88.00, reddito dominicale L. 18,48
Totale 7° corpo: ha. 12.66.10

Riepilogo generale:

1° corpo: ha. 0.38.60
2° corpo: ha. 5.44.30
3° corpo: ha. 0.14.20
4° corpo: ha. 49.63.40
5° corpo: ha. 0.01.10
6° corpo: ha. 0.37.00
7° corpo: ha. 12.66.10
in complesso: ha 68.64.70

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3837)

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 5 giugno 1957, n. 141, pag. 2121, colonna II, avviso n. 3322 (relativo al decreto Ministeriale n. 2568/472 in data 4 aprile 1957), riga 11ª, in luogo di: « TUPPUDI-SCHINOSA Tommaso fu Giuseppe, », leggasi: « TUPPUTI-SCHINOSA Tommaso fu Giuseppe, ».

(3853)

Determinazione dell'indennità e interessi dovuti alla ditta Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle, fu Andrea per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135, in data 29 maggio 1957, alla pag. 2039, colonna II, al n. 2 dell'elenco, in luogo di « GRISOLINI » leggasi « CRISOLINI ».

(3854)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 6

CROCE AL VALOR MILITARE

Pifferi Antonio di Ettore, matricola 44993 Venezia, classe 1920, già sottocapo furiere. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 6 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 12 dicembre 1940, sanzionata con regio decreto 20 novembre 1941 (registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 148). Decorrenza della perdita: 3 ottobre 1956.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 7

CROCE AL VALOR MILITARE

Innocenti Ciriaco di Guido, matricola 45214 Livorno, classe 1919, già sottocapo cannoniere P. S. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 6 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 10 febbraio 1941, sanzionata con regio decreto 29 gennaio 1942 (registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1942, registro n. 3 Marina, foglio n. 72). Decorrenza della perdita: 3 ottobre 1956.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 8

CROCE AL VALOR MILITARE

Di Pietro Virginio di Vincenzo, matricola 64496 Napoli, classe 1918, già fuochista O. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 6 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 23 luglio 1941, sanzionata con regio decreto 12 gennaio 1942 (registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1942, registro n. 2 Marina, foglio n. 290). Decorrenza della perdita: 3 ottobre 1956.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 9

CROCE AL VALOR MILITARE

Cascioli Augusto di Giulio, matricola 58624 Roma, classe 1922, già sottocapo R. T. — A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 e seguenti della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita di diritto della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 16 giugno 1943, sanzionata con decreto Presidenziale 14 gennaio 1948 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 86). Decorrenza della perdita: 6 maggio 1955.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 10

CROCE AL VALOR MILITARE

Contadino Giovanni di Carmelo, già caporal maggiore artiglieria marittima. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e seguenti della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita di diritto della Croce al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 29 luglio 1949 (registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1949, registro n. 14 Marina, foglio n. 233). Decorrenza della perdita: 26 febbraio 1952.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 11

CROCE AL VALOR MILITARE

Di Benedetto Lorenzo di Michele, matricola 84489 Catania, classe 1919, già fuochista O. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 7 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto militare è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 18 febbraio 1944, sanzionata con decreto Presidenziale 29 gennaio 1948 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n 12 Marina, foglio n. 88). — Decorrenza della perdita: 3 ottobrea 1956.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 28

CROCE AL VALOR MILITARE

Colombini Dino di Raffaele, matricola 27846 Livorno, classe 1913, già secondo capo cannoniere. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 6 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto sottufficiale è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 4 luglio 1943, sanzionata con decreto Presidenziale 14 gennaio 1948 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 85). Decorrenza della perdita: 3 ottobre 1956.

Decreto Presidenziale 3 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1956
registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 29

CROCE AL VALOR MILITARE

Cini Alfio di Armene, matricola 27461 Livorno, classe 1917, già sergente elettricista. — A norma delle disposizioni contenute negli articoli 2, 6 e 11 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il predetto sottufficiale è incorso nella perdita della Croce al valor militare conferitagli « sul campo » dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 18 giugno 1942, sanzionata con regio decreto 7 novembre 1942 (registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1942, registro n. 14 Marina, foglio n. 300). Decorrenza della perdita: 3 ottobre 1956.

(3686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1956, il notaio dott. Giorgio Caruso, residente ed esercente in Benevento, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(3899)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 28 maggio decorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 andante, concernente l'autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino a compiere operazioni di credito agrario di esercizio:

al rigo 11/12 della parte dispositiva, invece di: « Campomorone Carasco », leggasi « *Campomorone, Carasco* »;

al successivo rigo 13, invece di: « Messanego », leggasi: « *Mezzanego* ».

(3895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 25 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,875	624,92	624,95	624,90	624,90	624,87	624,87	624,93	—
$ Can. .	654,75	655 —	655 —	655,75	654,95	654,60	655,25	655 —	654,75	—
Fr. Sv. lib. . . .	145,82	145,81	145,82	145,835	145,81	145,80	145,83	145,80	145,81	—
Kr. D. . . .	90,03	90 —	90 —	90 —	90 —	90 —	90,02	90,20	90,04	—
Kr. N. . . .	87,35	87,34	87,36	87,30	87,35	87,30	87,34	87,45	87,36	—
Kr. Sv. . .	120,82	120,78	120,86	120,78	120,95	120,80	120,78	121 —	120,81	—
Fol. .	163,81	163,70	163,80	163,72	163,70	163,80	163,73	164 —	163,82	—
Fr. B. .	12,44	12,4325	12,43375	12,4375	12,43375	12,43	12,4325	12,475	12,43	—
Fr. Fr. .	177,60	177,58	177,64	177,61	177,55	177,60	177,60	177,80	177,63	—
Fr. Sv. acc. .	142,95	142,85	142,93	142,93	142,87	142,95	142,93	143 —	142,96	—
Lst. .	1745,50	1744,50	1744,75	1744,75	1744,375	1745,30	1744,875	1747 —	1745,55	—
Dm. occ.	149,12	149,08	149,15	149,11	149,10	149,10	149,11	149,20	149,12	—
Scell. Aust. .	24,10	24,085	24,09	24,09	24,10	24,05	24,08875	24,10	24,09	—

Media dei titoli del 25 giugno 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,90
Id. 3,50 % 1902	57,65
Id. 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	81,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,65
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1957

1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	655,50
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	120,78
1 Fiorino olandese	163,725
1 Franco belga . .	12,435
100 Franchi francesi	177,605
1 Franco svizzero acc.	142,93
1 Lira sterlina	1744,812
1 Marco germanico .	149,11
1 Scellino austriaco .	24,089

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 147, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 giugno 1956, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina);

Visto il proprio provvedimento in data 20 giugno 1956 con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della su indicata Azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 20 dicembre 1957.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Governatore MENICHELLA

(3838)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1957, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Mosco Luigi, componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico conferitogli per improrogabili impegni professionali;

Decreta:

Il prof. Codacci-Pisanelli Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Mosco Luigi.

Roma, addì 13 maggio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1957
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 304. — FLAMMIA

(3868)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione di una prova pratica facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca nel concorso per l'ammissione di centottantacinque allievi guardie forestali, di cui al decreto Ministeriale 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1957, registro n. 3, foglio n. 359, con il quale viene bandito un concorso per la nomina ed ammissione nella apposita Scuola forestale di centottantacinque allievi guardie forestali;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto decreto Ministeriale con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relative alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prorogate con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, mediante riserva di un'aliquota di posti messi a concorso per coloro che abbiano superato una prova di esame facoltativa in lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 27 dicembre 1956 viene integrato come segue:

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione nella apposita Scuola forestale di centottantacinque allievi guardie forestali.

Oltre alla predetta prova pratica di scrittura sotto dettato, viene istituita una prova pratica facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca.

A favore di coloro che avranno superato tale prova e siano risultati idonei alla prova obbligatoria viene riservata un'aliquota di dieci posti dei centottantacinque messi a concorso.

Art. 2.

Coloro i quali intendono sostenere la prova facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca dovranno farne specifica menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

Coloro che hanno già chiesto di essere ammessi al concorso nel termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale del 27 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1957, al registro n. 3, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 83 del 30 marzo 1957, ove intendano sostenere la prova facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca dovranno farne separata domanda in carta da bollo da L. 200 nel termine di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

I termini utili per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 27 dicembre 1956 vengono prorogati a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nulla è variato circa le altre norme contenute nel decreto Ministeriale 27 dicembre 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1957
Registro n. 6 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 68

(3847)

Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1957, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 luglio 1957, con inizio alle ore 8.

(3919)

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 15 aprile 1957, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 luglio 1957, con inizio alle ore 8.

(3920)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, finanze e grazia e giustizia. (Circolare 10 giugno 1957).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, n. 50 (cinquanta) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica, e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, finanze e grazia e giustizia, già in nota per il passaggio all impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 luglio 1957, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, finanze e grazia e giustizia dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, degli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amminitrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (31 luglio 1957).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusiva ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia, per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(3845)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, n. 3500, registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1957, registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 52, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del concorso a milleduecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 651;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.94057 del 25 aprile 1957;

Decreta:

L'ispettore principale Pennisi ing. Salvatore è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per gli Uffici di Verona, in sostituzione dell'ispettore capo Quaranta ing. Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 45. — BARNABA

(3865)

Sostituzione di un membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Bologna per l'espietamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245.92059 del 25 aprile 1957;

Decreta:

Il revisore capo Tamagnini Ferdinando è nominato membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Bologna, in sostituzione dell'ispettore capo superiore a riposo Fiaschi ing. Darville.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 46. — BARNABA

(3866)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 2503 e 2504 Div. 3/1 in data 11 aprile 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;

Considerato che, a seguito di rinuncia dell'ostetrica regolarmente interpellata a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Trezzo d'Adda;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria della concorrente dichiarata idonea e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente interessata, la quale, interpellata a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cavicchi Dolores è assegnata alla condotta ostetrica di Trezzo d'Adda.

Il sindaco del comune di Trezzo d'Adda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 14 giugno 1957

Il prefetto: LIUTI

(3883)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.